

R.G. n. 9-1/2024 P.U.



Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

Tribunale di Sondrio

Sezione Unica Civile

Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in data 23.05.2024 nelle persone dei magistrati:

Dott. Barbara Licitra	Presidente
Dott. Francesca Riccardi	Giudice Relatore
Dott. Caterina Romiti	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento R.G. n. 9-1/2024 P.U. avente a oggetto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata promossa dal creditore Avv. Alice Dell'Andrino nei confronti di

**MARIA GRAZIA BASILE** (c.f. BSLMGR68L65C352B)

**STEFANO ANGELO ROSSIGNOLI** (c.f. RSSSFN69E14F119W)

**ALFREDO CARLO BASILE** (c.f. BSLLRD43A01B516J)

vista la documentazione prodotta;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che tutti i soggetti nei cui confronti è stata proposta l'istanza hanno il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, C.C.I.I. in un Comune ricompreso nella competenza territoriale dell'intestato Tribunale;

N° 10/2024 SENT. CONT.  
N° 9-1-2024 R.G. LIQ. CONT. CCII  
N° ..... CRON  
N° 10/2024 REP.  
N° 9-1-2024 R.G. P.U. LIQ. CONT.  
SENT DEP TELEMATICAMENTE  
04/06/2024

Firmato Da: RICCARDI FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 28600ea0d22f7c7a - Firmato Da: LICITRA BARBARA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 24



B) sussiste la legittimazione passiva dei debitori ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 269 C.C.I.I. in quanto essi non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

C) l'istanza è stata legittimamente presentata in modo congiunto nei confronti di tutti e tre i debitori, nella loro qualità di familiari, quindi in applicazione del disposto dell'articolo 66 comma uno CCII sulle c.d. procedure familiari; la norma, infatti, è oggi collocata nel Codice della Crisi tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell'articolo 65, comma uno, CCII, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato: pertanto, deve ritenersi che l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 66 CCII sulle procedure familiari anche alla liquidazione controllata sia oggi oggetto di espressa previsione di legge, proprio in quanto la norma costituisce previsione di carattere generale applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, ivi compresa la liquidazione controllata; (cfr. sentenza Tribunale di Verona 6 ottobre 2022, est. dott. Luigi Pagliuca);

D) pur avendo il creditore presentato un unico ricorso nei confronti dei tre debitori ai sensi dell'articolo 66 CCII, con il presente provvedimento dovranno essere aperte tre distinte procedure di liquidazione, una relativa al patrimonio di **MARIA GRAZIA BASILE** (c.f. BSLMGR68L65C352B), una relativa al patrimonio di **STEFANO ANGELO ROSSIGNOLI** (c.f. RSSSFN69E14F119W) e una relativa al patrimonio di **ALFREDO CARLO BASILE** (c.f. BSLLRD43A01B516J); pertanto, dovranno essere tenute necessariamente distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun debitore; inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombeni di cui agli artt. 272 e seguenti: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che – in relazione ai crediti comuni – gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle tre procedure),



programmi di liquidazione, rendiconto, riparti, etc.: di conseguenza, le masse attive e passive delle tre procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale (cfr. sentenza Tribunale di Verona 6 ottobre 2022, est. dott. Luigi Pagliuca);

E) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 C.C.I.I., non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

F) è da ritenersi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c) C.C.I.I., desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dai debitori nella propria memoria di costituzione, nonché dalla relazione redatta dal Gestore della Crisi dott. Bruno Garbellini in occasione del precedente tentativo dei suddetti di accedere alla procedura di accordo di composizione della crisi ex L. 3/12 (cfr. doc. 9 fascicolo ricorrente);

G) ai sensi dell'art. 270, co. 5, e 150 C.C.I.I., dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, con ogni conseguente effetto di legge sui pignoramenti e cessioni del quinto in essere gravanti sullo stipendio e/o pensione dei tre debitori; in tal senso, anche ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) C.C.I.I., occorre dare atto che ogni pignoramento del quinto dello stipendio o eventuali altri pignoramenti o cessioni sono inopponibili alla procedura dopo la sua apertura, in continuità con quanto già espresso dalla giurisprudenza nella vigenza della L. n. 3/2012 (Trib. Verona del 20.09.2022);

ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperte le procedure di liquidazione controllata dei patrimoni di **MARIA GRAZIA BASILE**, **STEFANO ANGELO ROSSIGNOLI** e **ALFREDO CARLO BASILE**

**PQM**

visti gli artt. 2, 269 e 270 C.C.I.I.;

**DICHIARA**



l'apertura delle procedure di liquidazione controllata dei patrimoni di MARIA GRAZIA BASILE, STEFANO ANGELO ROSSIGNOLI e ALFREDO CARLO BASILE

#### NOMINA

Giudice delegato la dott. Francesca Riccardi

#### NOMINA

liquidatore il dott. Bruno Garbellini;

ordina ai debitori il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.I.; si applica l'articolo 10, comma 3 C.C.I.I.;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; autorizza i debitori MARIA GRAZIA BASILE e STEFANO ANGELO ROSSIGNOLI all'utilizzo delle rispettive autovetture (essendo gli autoveicoli necessari ai medesimi per recarsi al lavoro e considerato quindi che la disponibilità dei veicoli appare corrispondente anche all'interesse dei creditori) fino a diverso ordine del Giudice Delegato;

il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore; dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, nel caso in cui i debitori svolgano attività di impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;

ordina al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

manda il liquidatore per il deposito di separata istanza al G.D. per la determinazione dell'importo da reddito per ciascun debitore non compreso nelle procedure di liquidazione ex art. 268, co. 4, lett. b) C.C.I.I.;

dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile, in data 23.05.2024.

Il Giudice relatore

*Francesca Riccardi*

Il Presidente

*Barbara Licitra*